

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA **Norme comuni a tutte le Lauree in Ingegneria**

Cap.1 - Commissioni di Laurea

Art. 1 - Membri delle Commissioni di Laurea

Le Commissioni per gli esami di laurea sono formate da Professori ufficiali di insegnamenti della Facolta' di Ingegneria. Possono inoltre essere nominati membri della commissione, per un numero complessivo non superiore ad un terzo dei professori ufficiali:

- professori ufficiali in almeno uno dei cinque anni accademici precedenti
- professori a contratto nell'anno accademico in corso o in almeno uno dei due precedenti
- ricercatori universitari (confermati e non confermati)
- assistenti del ruolo ad esaurimento

Possono anche essere nominati membri di commissioni di Laurea esperti di riconosciuto valore per i quali sussistono particolari motivazioni, a seguito di parere favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato. In ogni caso, il numero di questi esperti non deve essere superiore a un decimo dei professori ufficiali.

Art.2 - Nomina delle Commissioni di Laurea

Per ciascun Corso di Laurea, la Commissione per gli esami di Laurea viene nominata dal Rettore su proposta del Preside.

La composizione della Commissione viene aggiornata due volte ogni anno accademico, di norma all'inizio in Novembre e nel mese di Maggio.

Art. 3 - Assegnazione dei docenti alle Commissioni dei vari corsi di laurea

L'assegnazione dei professori ufficiali alle Commissioni dei vari Corsi di Laurea è a discrezione del Preside. Nella decisione il Preside terrà conto della specifica preparazione del membro, della appartenenza al Consiglio di Corso di Laurea, che tuttavia non è determinante, di ragioni di rappresentatività degli insegnamenti generali comuni a varie lauree, di questioni organizzative relative allo svolgimento degli esami di laurea.

E' ammesso che un professore faccia parte di piu' di una Commissione di Laurea, ma in questo caso il Preside stabilisce di quale commissione in via prioritaria fa parte il docente. La partecipazione ai lavori di altra commissione e' subordinata alle esigenze operative della commissione prioritaria e dovra' essere concordata con il Segretario di questa.

Ogni richiesta di modifica di assegnazione deve essere indirizzata al Preside.

Cap.2- Lavori presentati alla laurea e votazioni

Art. 4 - Lavori presentati alla laurea

All'esame di laurea ogni studente deve presentare un lavoro di laurea classificabile secondo i seguenti criteri:

- lavoro di 1° livello, chiamato Tesi, costituito da una ricerca teorica, sperimentale o progettuale, con caratteri di originalità e compiutezza, sotto la guida di un docente che sarà Relatore all'esame di laurea e presenterà una relazione scritta. Il lavoro verrà sottoposto

all'esame di un docente Controrelatore, che all'esame di laurea esporrà le sue conclusioni in una relazione scritta.

- Lavoro di 2° livello, chiamato Tesina, costituito da uno studio teorico, sperimentale o progettuale, avente carattere di compiutezza, ma non necessariamente dotato di caratteri di originalità; sarà firmato da un docente che esporrà una relazione nel corso dell'esame di laurea.

- Lavoro di 3° livello, chiamato Elaborato di Laurea, costituito in alternativa da :
uno studio sviluppato nell'ambito degli insegnamenti ufficiali ed attinente l'indirizzo di laurea su un tema approvato dal Docente;
oppure:
una prova scritta sostitutiva, in conformità a delibera del Consiglio di Corso di Laurea.

Nel caso in cui la Commissione di Laurea giudichi inadeguato un lavoro che all'esame sia stato presentato come lavoro di 1° livello e deliberi di declassificarlo a 2° o 3° livello, la decisione deve essere esplicitamente comunicata al Preside ed alla Biblioteca Centrale, perché il lavoro in questione non venga incluso nell'archivio delle Tesi (v. Art. 15).

Art.5 - Relatore e controrelatore di Tesi

Il Relatore è unico ed è Professore di Ruolo o fuori Ruolo o Ricercatore Confermato della Facoltà. Può essere affiancato da co-relatori in quanto esperti di argomenti specifici.

Il Controrelatore è da scegliere preferibilmente tra i professori ufficiali universitari.

Art.6 - Numero di autori della Tesi

La tesi può essere svolta da non più di 2 autori. Nel caso di 2 autori il relatore deve indicare il contributo di ciascuno di essi.

Art.7 - Durata di validità della tesi a due autori

La durata massima di validità di una tesi elaborata da due autori è fissata in 18 mesi dalla prima discussione, salvo deroga concessa dal Preside o dal suo Delegato su richiesta del relatore.

Art.8 - Lingua dei lavori di laurea

Tutti i lavori di laurea devono essere scritti e discussi in lingua italiana.

Soltanto nel caso di tesi il lavoro di laurea può essere presentato in lingua inglese, a seguito di motivata autorizzazione del relatore. Altre lingue estere possono essere utilizzate nel solo caso di tesi svolta presso un Ateneo estero con il quale esista un accordo ufficiale che esplicitamente lo preveda in totale reciprocità.

Ad ogni tesi redatta in lingua estera deve essere allegato un ampio estratto in lingua italiana, con rimandi alla tesi stessa.

Art. 9 - Votazione di laurea

Il voto di laurea viene assegnato dalla commissione in centesimi. Nell'assegnarlo la commissione tiene conto della media degli esami nel curriculum quinquennale riportata in centesimi, calcolata attribuendo peso uno agli esami di insegnamenti di una annualità, peso un mezzo agli esami di insegnamenti di una semiannualità e non tenendo conto degli eventuali esami di insegnamenti in soprannumero. La commissione tiene anche conto di

attività integrative svolte dallo studente, quali Stages, periodi di studio in Università estere, corsi integrativi, ecc.ecc., purché esse siano documentate.

Rispetto alla media degli esami nel curriculum quinquennale riportata in centesimi, oltre all'arrotondamento all'intero più prossimo, il voto di laurea può avere un decremento massimo di 2 punti o un incremento massimo differenziato a seconda del lavoro presentato alla laurea e precisamente:

fino a 8 punti	per lavori di 1° livello (Tesi)
fino a 5 punti	per lavori di 2° livello (Tesina)
fino a 2 punti	per lavori di 3° livello (Elaborato)

La lode può essere assegnata solo nei casi in cui con l'incremento deciso dalla commissione la votazione raggiunga 101/100 e tutti i commissari siano favorevoli a concedere la lode. Il Preside, ove constati che una votazione di laurea verbalizzata eccede i limiti fissati dal presente regolamento, provvede d'ufficio a correggere il verbale e la votazione riportandola entro questi limiti.

Cap.3 - Organizzazione e Coordinamento degli esami di laurea

Art. 10 - Segretario di Commissione di Laurea

Per ciascuna Commissione di Laurea, il Consiglio di Corso di Laurea nomina tra i professori ordinari un Segretario e tra i professori ufficiali un Vice-Segretario, che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento. La Segreteria ha sede per ciascuna Commissione di Laurea presso uno specifico Dipartimento, che mette a disposizione del Segretario personale di segreteria per lo svolgimento del lavoro di organizzazione e gestione delle sedute di Laurea.

Il Segretario designa il Controrelatore per ogni Tesi e, in caso di ritardo, provvede a sollecitare la consegna della controrelazione scritta; invia le convocazioni per le sedute di laurea; cura la verbalizzazione delle sedute; tiene nota delle presenze ed assenze dei membri ai lavori delle Commissioni di Laurea; segnala al Preside i casi in cui occorra un richiamo.

Il Segretario provvede a invitare i co-relatori ed i controrelatori esterni al Politecnico a presenziare alla seduta di Laurea.

Art. 11 - Delegato del Preside per la Commissione di Laurea

Per ciascuna Commissione di Laurea, il Preside nomina fra i professori ordinari un suo Delegato. Il Delegato del Preside, il Segretario della Commissione di Laurea ed il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea coadiuvano il Preside nel seguire i lavori della Commissione e decidere in merito ad eventuali problemi.

Art. 12 - Comitato di coordinamento delle Commissioni di Laurea

I Segretari delle Commissioni di Laurea costituiscono un Comitato di coordinamento che coadiuva il Preside per le questioni inerenti la normativa e l'organizzazione degli esami di laurea. Il Preside può affidare a uno dei Segretari l'incarico di coordinare i lavori del comitato in sua vece.

Art. 13 - Commissioni operative

Per lo svolgimento della seduta di laurea, il Segretario suddivide la Commissione di laurea in commissioni operative di dieci componenti, curando che le limitazioni di cui all'Art.1 per la composizione della Commissione siano rispettate anche per le singole commissioni operative. Il Preside e il Segretario fanno parte di tutte le commissioni operative. Tutti i dieci componenti (Preside e Segretario compresi) e non di più devono firmare i relativi verbali. Durante lo svolgimento dell'esame in ogni Sottocommissione operativa deve essere sempre presente la maggioranza dei componenti. Un professore ufficiale può far parte di due commissioni operative solo in caso di necessità e se e' possibile organizzare la seduta in modo da rendere compatibile questa doppia partecipazione.

Art. 14 - Invitati

Esperti esterni possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione operativa senza diritto di voto, particolarmente nel caso abbiano seguito tesi o tesine di laureandi. L'invito alla partecipazione e' fatto dal Segretario, ove ravvisi motivi che lo giustifichino.

Art. 15 - Iscrizione degli studenti all'esame di laurea

La domanda di iscrizione all'esame di laurea deve essere presentata dal laureando alla Segreteria Studenti della Facolta' di Ingegneria entro il termine indicato per ogni seduta, di norma un mese prima della seduta stessa.

La domanda deve indicare il tipo di lavoro che il laurando intende presentare alla seduta, il suo titolo ed una sintetica descrizione di esso. Essa deve essere vistata per approvazione dal relatore di Tesi o Tesina o dal docente con cui e' stato concordato l'Elaborato.

Le Tesi devono essere consegnate alla Segreteria della Commissione di Laurea presso il Dipartimento in cui essa ha sede, entro il termine indicato per la seduta, di norma almeno tre settimane prima della seduta stessa. Esse devono essere accompagnate da una relazione scritta del docente relatore.

Una copia rilegata della Tesi va consegnata alla Biblioteca Centrale del Politecnico perche' venga immessa nell'archivio delle Tesi, indicando se essa e' o non e' disponibile a chiunque per la consultazione.

Le modalità di presentazione di Tesine ed Elaborati sono stabilite dai regolamenti delle singole Commissioni di Laurea.

Art. 16 - Svolgimento degli esami di laurea

Gli esami di laurea sono pubblici. Il pubblico dovrà essere allontanato dall'aula solo al termine dell'esame di ciascun laureando, in corrispondenza alla discussione sul voto da assegnare.

Art. 17 - Proclamazione

La proclamazione ha luogo al termine degli esami di laurea, in orario stabilito dal Preside. Il Preside ha facoltà di tenere in sospeso la proclamazione dei risultati che non rispettino il regolamento generale o quello del rispettivo corso di laurea.

Cap.4 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Regolamenti specifici delle singole Commissioni di laurea

Ciascun Corso di Laurea puo' deliberare un proprio Regolamento in funzione delle specifiche esigenze e particolarita' della Laurea. Tali normative specifiche delle singole lauree dovranno comunque mantenersi entro i limiti fissati dalla presente normativa generale, potendo stabilire altre disposizioni e norme ritenute necessarie o condizioni piu' restrittive per questioni gia' contemplate nella presente normativa.

Art. 19 - Decorrenza di modifiche al regolamento

Il presente regolamento entra in vigore per tutte le Lauree di Ingegneria a partire dall'appello di laurea del Giugno 1996. I singoli Consigli di Corso di Laurea possono anticiparne l'applicazione per la propria Commissione, se ritengono che vi siano le condizioni per farlo.

Nel seguito, ogni modifica apportata al presente regolamento entra in vigore dal primo appello di laurea dell'anno accademico successivo a quello in cui essa e' stata deliberata.